

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 24 marzo 2025

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).


Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI	DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
<p>LEGGE 20 marzo 2025, n. 31.</p> <p>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, recante misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti ex ILVA. (25G00041)..... Pag. 1</p>	<p>Ministero dell'economia e delle finanze</p> <p>DECRETO 14 marzo 2025.</p> <p>Aggiornamento dei coefficienti, per l'anno 2025, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D ai fini del calcolo dell'imposta municipale propria (IMU) e dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi). (25A01851)... Pag. 9</p>
<p>DECRETI PRESIDENZIALI</p> <p>DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 gennaio 2025.</p> <p>Riparto del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia per il triennio 2024-2026. (25A01784)..... Pag. 3</p>	<p>Ministero del lavoro e delle politiche sociali</p> <p>DECRETO 7 febbraio 2025.</p> <p>Riparto delle risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per l'annualità 2024. (25A01762)..... Pag. 10</p>



Ministero delle imprese e del made in Italy	
DECRETO 11 marzo 2025. Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Muratori di San Felice sul Panaro - società cooperativa a responsabilità limitata abbreviabile Cooperativa Muratori di San Felice sul Panaro - soc. coop. a r.l.», in San Felice sul Panaro e nomina del commissario liquidatore. (25A01763).	Pag. 13
DECRETO 11 marzo 2025. Liquidazione coatta amministrativa della «Tre - C società cooperativa a r.l. in liquidazione», in Assago e nomina del commissario liquidatore. (25A01764).	Pag. 14
DECRETO 11 marzo 2025. Liquidazione coatta amministrativa della «S.A.V. Servizi Agricoli Veneti società cooperativa», in Monselice e nomina del commissario liquidatore. (25A01765).	Pag. 15
DECRETO 11 marzo 2025. Liquidazione coatta amministrativa della «Educere onlus impresa sociale cooperativa a r.l.», in Molfetta e nomina del commissario liquidatore. (25A01775).	Pag. 16
DECRETO 11 marzo 2025. Liquidazione coatta amministrativa della «Bernardini Servizi - società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (25A01776).	Pag. 17
DECRETO 11 marzo 2025. Liquidazione coatta amministrativa della «C.S.R.I. Centro Servizi Roma Italia - società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (25A01777).	Pag. 18
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ	
Agenzia italiana del farmaco	
DETERMINA 4 marzo 2025. Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Opdivo». (Determina n. 267/2025). (25A01679).	Pag. 19
DETERMINA 4 marzo 2025. Riclassificazione del medicinale per uso umano «Menaderm Simplex», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 268/2025). (25A01680)	Pag. 21
DETERMINA 4 marzo 2025. Riclassificazione del medicinale per uso umano «Kinpeygo», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 271/2025). (25A01681)	Pag. 22
DETERMINA 4 marzo 2025. Riclassificazione del medicinale per uso umano «Quviviq», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 255/2025). (25A01766)	Pag. 23
DETERMINA 4 marzo 2025. Riclassificazione del medicinale per uso umano «Pomalidomide Krka», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 259/2025). (25A01767) ...	Pag. 25
DETERMINA 4 marzo 2025. Riclassificazione del medicinale per uso umano «Carvykti», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 265/2025). (25A01768)	Pag. 27
DETERMINA 14 marzo 2025. Inserimento dei medicinali «Nivolumab» (Opdivo) e «Brentuximab Vedotin» (Adcetris) nell'elenco istituito, ai sensi della legge n. 648/1996, per il trattamento di pazienti affetti da linfoma primitivo del mediastino (PMBCL) e linfoma della zona grigia (GZL), refrattari alla prima linea di chemioimmunoterapia contenente anticorpo monoclonale anti-CD20 e chemioterapia contenente antracicline. (Determina n. 396/2025). (25A01875)	Pag. 29
DETERMINA 14 marzo 2025. Inserimento del medicinale «Atezolizumab» (Tecentriq) nell'elenco istituito, ai sensi della legge n. 648/1996, per il trattamento del sarcoma alveolare delle parti molli non resecabile, recidivante o refrattario, per i pazienti pediatrici, di età maggiore o uguale ai due anni, come trattamento dalla prima linea in poi e, per i pazienti adulti, come trattamento dalla terza linea in poi. (Determina n. 397/2025). (25A01876)	Pag. 31



TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, coordinato con la legge di conversione 20 marzo 2025, n. 31, recante: «Misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti dell'ex ILVA S.p.A., nonché per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico nazionale.».
(25A01874). Pag. 33

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**Agenzia italiana del farmaco**

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di acido tranexamico, «Nexag», cod. MCA/2022/73. (25A01787) Pag. 38

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di atorvastatina, «Mullusiem», cod. MCA/2024/61. (25A01788) Pag. 39

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di atorvastatina, «Nelediaden», cod. MCA/2024/62. (25A01789) Pag. 40

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di atorvastatina, «Veboprero», cod. MCA/2024/58. (25A01790) Pag. 41

Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici

Statuto del Partito politico «Campobase» (25A01761). Pag. 42

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Limitazione delle funzioni del titolare del vice Consolato onorario in Es Castell (Minorca, Spagna) (25A01769). Pag. 47

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Domanda di registrazione della indicazione geografica protetta «Peperoncino di Calabria» e pubblicazione del disciplinare di produzione. (25A01771). Pag. 48

Ministero della cultura

Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario - Disciplina per l'assegnazione delle risorse per l'anno 2025. (25A01770). Pag. 52





In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 29 agosto 2029, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A01790

COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI

Statuto del Partito politico «Campobase»

Art. 1.

Denominazione e simbolo

A far data dal 4 marzo 2023

«CAMPOBASE»

assume la forma partito, contraddistinto dal simbolo così descritto:

«Nel cerchio in campo verde è rappresentata una "T" in stampatello maiuscolo inclinata leggermente verso sinistra con contorno e sfondo bianco. La linea orizzontale che compone la lettera "T" contiene la scritta in stampatello di colore verde "CamPObase". La linea verticale che compone la lettera "T" è divisa a tre quarti da una linea verde e nella parte inferiore è sfumata tra i due colori bianco e verde». (Allegato 1).

Art. 2.

Sede

CAMPOBASE ha sede in Trento, via Madonnina n. 3.

Lo spostamento dell'indirizzo nell'ambito del Comune di Trento potrà avvenire senza modifica statutaria, con delibera del Direttivo.

Art. 3.

Carattere e scopo

CAMPOBASE ha carattere volontario, non ha scopo di lucro e si propone di promuovere, anche attraverso l'azione politica e di Governo:

- a) valori di coesione sociale, di inclusione e di solidarietà;
- b) una nuova forma di rapporto tra le città e le valli che garantisca una adeguata rappresentatività e risorse commisurate ai bisogni;
- c) uno sviluppo sostenibile che tenga conto delle peculiarità del territorio trentino nelle sue multiformi configurazioni e delle esperienze della mutualità e la cooperazione;
- d) scelte sulla scuola, la sanità, la cultura, l'economia, il turismo, lo sport, la ricerca, il territorio, la transizione ecologica, che rifuggano da particolarismi e da settarismi e che si fondino sul buon senso e sulla concretezza;
- e) la sussidiarietà come criterio di competenza di buona amministrazione;
- f) i diritti umani, civili, sociali e politici;
- g) la tutela dell'autonomia, con riferimento all'identità politica, storica e culturale locale, anche in relazione ai temi della convivenza nel territorio regionale, ed ai legami storici e culturali con il mondo altoatesino, mitteleuropeo e l'Europa, che vanno rafforzati nella convinzione che senza di essi l'autonomia trentina è a rischio;
- h) il confronto ed il rapporto con tutte le forze sociali, culturali e politiche autonomiste e della tradizione popolare, liberaldemocratica ed ecologista, che condividano obiettivi analoghi.

A tal fine intende raccogliere chi ritenga di mettere a disposizione le proprie competenze e la propria passione politica al fine di promuovere le iniziative che garantiscano condizioni di vita adeguate e opportunità di lavoro a tutta la popolazione che ha fatto del Trentino, per nascita, per scelta o per necessità, il suo luogo di elezione.

CAMPOBASE potrà, allo scopo di cui sopra, promuovere e organizzare tutte quelle iniziative scientifiche, culturali e politiche, tra cui corsi di formazione politica, che siano ritenute opportune.



Art. 4.
Finanziamento

Il finanziamento del partito è costituito dalle risorse previste dalle disposizioni di legge, dalle «quote di iscrizione», dalle erogazioni liberali degli eletti e dalle erogazioni liberali provenienti dalle campagne di autofinanziamento.

Art. 5.
Requisiti e ammissione degli associati

Possono essere associati quanti condividano le finalità e siano interessati all'attività di CAMPOBASE.

Gli associati sono tenuti al pagamento di una quota annuale, il cui importo è fissato annualmente dal Direttivo.

L'ammissione degli associati avviene su domanda degli interessati.

L'accettazione della domanda di ammissione a CAMPOBASE dei nuovi associati è deliberata a maggioranza di voti dal Direttivo e ha effetto dalla data della deliberazione.

Il Direttivo può accogliere l'adesione di Sostenitori che forniscano sostegno in qualsiasi forma alle attività di CAMPOBASE; nonché nominare associati Onorari quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita di CAMPOBASE.

I sostenitori e gli associati onorari non hanno diritto di voto.

Art. 6.
Quote di iscrizione

Le quote annuali di CAMPOBASE devono essere versate entro il mese di febbraio di ogni anno.

Le quote versate non sono in alcun modo restituibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento di CAMPOBASE, né sono trasmissibili.

Art. 7.
Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno parità di diritti, compreso quello di voto.

La partecipazione alle attività di CAMPOBASE ha carattere libero e volontario, ma impegna gli associati al rispetto delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

Essi devono impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che CAMPOBASE si propone secondo le norme del presente statuto e quelle dei regolamenti che verranno predisposti dal Direttivo e approvati dal Comitato Provinciale e la cui osservanza è obbligatoria per gli associati.

Il numero degli associati è illimitato.

Ogni associato può proporre progetti e iniziative da sottoporre al Direttivo.

CAMPOBASE si impegna a rispettare nei confronti degli associati tutte le norme in materia di *privacy*, fatte salve le disposizioni di legge in materia di trasparenza dei partiti.

Art. 8.
Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Direttivo.

Tale qualità, oltre che per morte, si perde per dimissioni previa comunicazione scritta al Direttivo. Esse hanno efficacia dall'inizio del mese successivo a quello nel quale il Direttivo riceve la comunicazione.

Art. 9.
Infrazioni disciplinari - misure disciplinari

Le misure disciplinari sono:

- a) il richiamo;
- b) la sospensione;
- c) l'espulsione.

Le misure disciplinari sono comminate dal Comitato dei Garanti con facoltà di ricorso al Comitato Provinciale.

Il richiamo è una dichiarazione scritta e motivata di deplorazione e di biasimo ed è inflitta per lievi trasgressioni ai doveri morali e politici.

La sospensione è applicata per trasgressioni ai doveri morali e politici che l'appartenenza al Partito comporta. Essa non può superare la durata di dodici mesi. Essa, qualora confermata in seconda istanza, comporta la decadenza dalle cariche di Partito.

L'espulsione è inflitta per gravi violazioni dei doveri morali e politici che arrechino grave pregiudizio al Partito o per il mancato pagamento delle quote associative o dei contributi dovuti al Partito. Essa, qualora confermata in seconda istanza, comporta la decadenza dalle cariche di Partito.

Le domande di riammissione al Partito degli aderenti espulsi non possono essere presentate prima di un anno dall'espulsione. Sulle domande devono esprimere parere favorevole gli organi che hanno comminato l'espulsione. L'aderente riammesso non potrà ricoprire cariche nel partito se non dopo dodici mesi dalla riammissione.

Art. 10.
Procedimento disciplinare

Il Comitato dei Garanti, organo di prima istanza, può procedere d'ufficio ovvero su istanza scritta di almeno 10 aderenti o degli organi esecutivi del partito.

Contro la decisione del Comitato dei Garanti è ammesso il ricorso al Comitato Provinciale, organo di seconda istanza, che decide in via definitiva.

È garantita la difesa dell'associato sulla base del principio della contestazione degli addebiti e del contraddittorio.

Il Presidente del Comitato dei Garanti contesta agli associati interessati, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con posta certificata gli addebiti, comunicando anche il contenuto della denuncia o del ricorso eventuali.

Entro il termine di venti giorni dal ricevimento della contestazione, l'associato può presentare, tramite raccomandata a/r, posta certificata o depositare nella segreteria del partito, una memoria scritta e/o chiedere di essere sentito personalmente.

Il Comitato dei Garanti emette la decisione entro il termine di trenta giorni dalla scadenza dei venti giorni di cui al precedente capoverso o, nel caso l'aderente si difenda, dal ricevimento della memoria difensiva e/o dall'audizione dell'interessato.

L'impugnazione delle decisioni di prima istanza va proposta al Comitato Provinciale, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione, tramite raccomandata a/r o posta certificata.

Il Comitato Provinciale decide entro sessanta giorni dal ricevimento dell'impugnazione.

Il mancato ricorso contro la decisione del Comitato dei Garanti rende esecutiva la decisione.


Per la validità delle decisioni è necessaria la maggioranza dei componenti di ogni organo giudicante.

Tutti i termini per l'inoltro e l'esame dei ricorsi e per la impugnazione delle decisioni degli organi di garanzia statutaria (Comitato dei garanti, Comitato provinciale) sono sospesi dal 15 luglio al 15 settembre, dal 22 dicembre al 6 gennaio e per trenta giorni in occasione delle elezioni amministrative, regionali/provinciali, politiche ed europee, nonché dei congressi del Partito.

Art. 11.
Organi di Campobase

Sono organi di CAMPOBASE:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Segretario Politico;
- c) il Comitato Provinciale;
- d) il Direttivo;
- e) la Giunta Esecutiva;
- f) il Presidente;
- g) il Tesoriere;



- h) Assemblee, Coordinatori e Coordinamenti di valle;
- i) Assemblee, Coordinatori e Coordinamenti comunali;
- j) L'Organo di controllo;
- k) Il Comitato dei Garanti.

Tutte le cariche sono gratuite, fatti salvi rimborsi per spese documentate e preventivamente approvate dal Direttivo.

È fatto obbligo ai componenti degli organi collegiali di partecipare alle riunioni.

Qualora un componente non partecipi a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo è considerato dimissionario.

In tutte le elezioni degli organi associativi, in caso di parità di voti sarà preferito il candidato più giovane.

Art. 12. *Assemblea*

L'Assemblea è composta da tutti gli associati iscritti almeno un mese prima del giorno fissato per l'adunanza (fatto salvo diverso termine fissato dal Direttivo in sede di convocazione), rappresenta l'universalità degli associati stessi e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti.

È ammessa da parte del Segretario Politico la indizione della seduta in videoconferenza o in modalità mista mediante idonea piattaforma, su delibera assunta con il voto dei 3/5 dei componenti del Direttivo.

Art. 13. *Convocazione dell'assemblea*

L'Assemblea degli associati deve essere convocata dal Direttivo almeno due volte all'anno, entro il 31 (trentuno) dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo ed entro il giorno 30 (trenta) aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo e, ove occorra, per la nomina delle cariche associative, che avverrà di norma ogni tre anni.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Art. 14. *Modalità di convocazione*

Le assemblee sono convocate con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare spedito ad ogni associato a mezzo mail, all'indirizzo comunicato dall'associato, almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione potrà fissare anche la data per la seconda convocazione, che non potrà svolgersi prima che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima.

Art. 15. *Deliberazioni dell'assemblea*

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese, salvo quanto previsto per le modifiche dello statuto, del simbolo e della denominazione, a maggioranza di voti dei presenti purché essi siano, in prima convocazione, almeno la metà degli aventi diritto al voto.

In seconda convocazione la deliberazione è valida a maggioranza di voti dei presenti qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Direttivo non hanno voto.

Nell'Assemblea ogni associato ha diritto ad un voto.

Ogni associato avente diritto di voto può farsi rappresentare da altro associato avente analogo diritto di voto mediante delega scritta.

Ogni associato non può essere portatore di più di 1 (una) delega.

Non sono ammessi voti per corrispondenza.

Art. 16.

Presidenza dell'assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del partito o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi da un associato eletto dall'Assemblea.

Delle riunioni delle assemblee si redige processo verbale.

Art. 17.

Modalità di votazione dell'assemblea

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; ove si tratti di questioni riguardanti persone, la votazione può essere effettuata con scrutinio segreto. Il Presidente può proporre due scrutatori tra i presenti che vengono nominati dall'Assemblea.

Art. 18.

Compiti dell'assemblea

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discutere e deliberare sul preventivo, sul rendiconto e sulle relazioni del Direttivo;
- eleggere il Segretario politico e i membri del Comitato Provinciale a scadenza del loro mandato, in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del consuntivo, tenendo conto della rappresentatività di genere di cui all'art. 24.
- deliberare sulle linee di politica generale di CAMPOBASE;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto o del simbolo;
- deliberare sullo scioglimento di CAMPOBASE;
- deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Direttivo.

Art. 19.

Segretario politico

Il Segretario politico è eletto dall'Assemblea degli associati.

Nell'eventualità che le candidature per la carica di Segretario siano superiori a due e nessuna raggiunga la maggioranza assoluta, si procederà al ballottaggio tra i primi due votati.

Il Segretario dura in carica tre anni, e comunque fino alla nuova Assemblea provinciale degli aderenti in cui avviene l'elezione del Segretario, e può essere rieletto solo una volta.

Il Segretario è il rappresentante politico di Campobase.

Ha il compito di dare esecuzione alle decisioni dell'Assemblea degli associati e del Comitato provinciale, nonché di dare attuazione agli indirizzi programmatici che tali organi hanno espresso.

Dispone dell'uso del simbolo di Campobase (anche in tutte le varianti parziali del contrassegno o con l'aggiunta di altre denominazioni) e del suo deposito in occasione di tutte le elezioni a cui Campobase intenda partecipare, sia a livello provinciale che locale.

In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi ragione del Segretario le sue funzioni sono assunte, in via temporanea, dal Presidente. Il Direttivo fissa la data dell'Assemblea provinciale degli associati per la nomina del nuovo Segretario provinciale non oltre tre mesi dalla cessazione dalla carica.


Art. 20.

Comitato provinciale

Il Comitato provinciale è organo composto da 35 membri, oltre al Segretario, eletti dall'Assemblea degli associati con l'espressione di un massimo di 12 preferenze, secondo quanto stabilito in sede di convocazione.

Il Comitato provinciale definisce le linee politiche di Campobase, deliberando su proposta del Segretario politico a maggioranza dei presenti.

Nomina al proprio interno il/la Presidente ed il/la Vicepresidente di Campobase, rispettando la rappresentanza di genere.



Nomina, su proposta del Segretario politico, il Direttivo, l'Organo di controllo nonché il Comitato dei Garanti.

Nomina, in occasione delle consultazioni elettorali, la commissione elettorale.

Il Comitato provinciale viene convocato di norma ogni trimestre o su iniziativa del Segretario politico, con idonea comunicazione almeno cinque giorni prima della data delle riunioni, riducibili in caso di comprovata necessità ed urgenza.

Qualora almeno un terzo dei componenti del Comitato provinciale lo richieda in forma scritta, esso va convocato entro venti giorni.

Alle sedute del Comitato Provinciale possono partecipare senza diritto di voto i Consiglieri provinciali e comunali di Campobase e gli associati aventi cariche istituzionali.

Art. 21. Direttivo

Il Comitato provinciale nomina tra i suoi componenti, a maggioranza relativa, esprimendo un massimo di tre preferenze, un Direttivo composto da undici a quindici membri, oltre al Segretario politico.

Il Direttivo coadiuva il Segretario politico nello svolgimento delle attività e nell'attuazione delle iniziative promosse dal partito secondo gli indirizzi del Comitato provinciale stesso.

Tra i suoi componenti viene nominato nella prima riunione il segretario addetto alla redazione dei verbali.

Il Direttivo nomina altresì tra gli associati, su proposta del Segretario politico, il Tesoriere ed il Segretario Organizzativo, che partecipano al Direttivo senza diritto di voto.

Viene nominato, altresì, tra gli associati, su proposta del Segretario, il Vice Segretario che in caso di assenza o impedimento sostituisce il Segretario.

Possano essere inoltre nominati tra gli associati, su proposta del Segretario, responsabili di settore, nonché una Segreteria Tecnica di supporto al Segretario, composta da un massimo di 5 membri

Qualora venissero a mancare uno o più Consiglieri, subentreranno i primi dei non eletti. In mancanza sarà convocato il Comitato Provinciale per la nomina.

I Consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio in carica.

Il Direttivo è convocato con avviso da inviarsi almeno tre giorni prima, contenente l'indicazione di data, ora, luogo della riunione e l'indicazione degli argomenti da trattare. In caso di urgenza potrà essere convocato con un preavviso di almeno ventiquattro ore.

La convocazione va fatta via mail all'indirizzo indicato dai suoi componenti. Qualora il Direttivo deliberi in tal senso, la convocazione potrà anche essere effettuata anche a mezzo whatsapp o mezzi tecnologici equivalenti.

Per la validità delle deliberazioni del Direttivo è richiesta la presenza di almeno la metà dei componenti con diritto di voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi, escluse le astensioni; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Delle deliberazioni del Direttivo si redige processo verbale.

Il Direttivo si riunisce tutte le volte che il Segretario Politico lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da un terzo dei Consiglieri.

Le sedute del Direttivo sono presiedute dal Segretario Politico.

Alle sedute del Direttivo partecipano, senza diritto di voto anche il Presidente del partito il Tesoriere, i responsabili di settore e i Consiglieri provinciali di Campobase.

Art. 22. Poteri del direttivo

Il Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria di CAMPOBASE, compresi fra gli altri quelli di:

- a) assicurare il conseguimento degli scopi di CAMPOBASE;
- b) convocare le assemblee;
- c) deliberare sull'ammissione di nuovi associati ed adottare i provvedimenti di esclusione;
- d) redigere il preventivo e il rendiconto consuntivo;

e) redigere regolamenti e norme per l'organizzazione ed il funzionamento di CAMPOBASE, da sottoporre all'approvazione del Comitato Provinciale;

f) acquistare ed alienare beni mobili ed immobili e fornire garanzie reali o personali; accettare eredità e legati; determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione di CAMPOBASE;

g) stabilire l'ammontare delle quote associative annuali;

h) nominare tra i soci, su proposta del Segretario Politico, il Tesoriere e il Segretario Organizzativo;

i) sottoporre al Comitato Provinciale, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati;

l) sottoporre all'Assemblea modifiche statutarie;

m) deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente demandata all'Assemblea o ad altri organi.

Art. 22-bis Giunta esecutiva

Il Segretario, il Vice Segretario, il Presidente, il Tesoriere e il Segretario Organizzativo compongono la Giunta esecutiva.

Essa:

a) attua nell'operatività quotidiana le decisioni degli organi deliberativi del Partito, garantendone l'effettiva realizzazione;

b) è responsabile della gestione delle risorse economiche e amministrative del Partito, nel rispetto del bilancio approvato;

c) organizza e coordina campagne elettorali, eventi e iniziative politiche, in linea con le direttive stabilite;

d) assiste il Segretario e il Presidente nelle relazioni con istituzioni, partiti e altri soggetti esterni;

e) coordina e vigila sulle attività delle strutture territoriali per garantire coerenza con le linee politiche.

In casi di urgenza può assumere decisioni di spettanza del Direttivo, salvo ratifica dello stesso nella prima riunione utile.

Art. 23. Presidente

Il/la Presidente è organo eletto dal Comitato provinciale nel proprio ambito, durante la prima riunione di insediamento. Ha il compito di presiedere le riunioni dell'Assemblea degli associati e del Comitato provinciale e affianca il Segretario nei rapporti con le altre forze politiche.

Dura in carica tre anni e può essere rieletto solo una volta.

Il Presidente fa parte di diritto del Direttivo senza diritto di voto.

Il Comitato provinciale può eleggere nel proprio ambito, rispettando la rappresentanza di genere, un/una Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso.

Art. 24. Il tesoriere


Il Tesoriere è nominato dal Direttivo tra gli associati. Egli è il legale rappresentante di Campobase in tutti i casi disciplinati dalla normativa vigente. Tiene la contabilità e sovrintende alle questioni economico finanziarie, riferendo al Direttivo.

Partecipa al Direttivo, senza diritto di voto, per le questioni di sua competenza.

Al Tesoriere è conferito altresì il potere di riscuotere eventuali contributi finanziari dovuti a titolo di concorso alle spese elettorali, ai sensi delle leggi vigenti e di rilasciarne quietanza nelle forme richieste.

Art. 25. Organizzazione territoriale

CAMPOBASE favorisce la partecipazione democratica delle comunità territoriali locali, promuovendo organismi che le rappresentino in autonomia organizzativa e politica, nel quadro dei principi statutari e degli scopi del partito.



Qualora a livello locale gli organismi decidano di stringere alleanze politiche diverse da quelle espresse a livello provinciale tenendo conto di specifiche situazioni locali, dovranno ottenere il parere conforme del Comitato provinciale.

Art. 26.
Organismi di zona

L'Assemblea di zona è costituita da tutti gli iscritti di zona.

Essa nomina il Coordinatore ed il Coordinamento che costituiscono punto di riferimento organizzativo del partito sul territorio.

Essi durano in carica un triennio.

Il numero dei componenti del Coordinamento è liberamente stabilito dall'Assemblea territoriale, anche garantendo idonea rappresentanza ai singoli Comuni. Ne fanno parte di diritto, senza facoltà di voto, i parlamentari nazionali ed europei ed i consiglieri provinciali eletti in zona.

Nelle città con popolazione superiore ai 15 mila abitanti è possibile costituire un Coordinamento comunale con le medesime modalità. Di tale Coordinamento fanno parte di diritto, senza facoltà di voto, i consiglieri comunali.

Potrà altresì essere costituito un Gruppo provinciale giovani.

Alle sedute degli organismi di zona hanno diritto di partecipare senza diritto di voto i Consiglieri comunali espressi da Campobase.

Art. 27.
Scioglimento, chiusura, sospensione e commissariamento delle articolazioni territoriali

Il Comitato provinciale ha facoltà di adottare provvedimenti motivati atti a sciogliere, chiudere, sospendere e commissariare gli organismi locali, qualora essi operino in contrasto con gli scopi di CAMPOBASE e le norme statutarie.

Il provvedimento può essere assunto solo dopo idonea contestazione degli addebiti e l'audizione in Comitato provinciale dei rappresentanti dell'articolazione territoriale.

Contro tale decisione è ammesso ricorso, entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento, al Comitato dei Garanti, che decide in merito entro trenta giorni dopo aver ascoltato il rappresentante dell'articolazione locale e il Presidente del Comitato provinciale.

Art. 28.
Ripartizione di risorse alle articolazioni territoriali

Sono destinati alle articolazioni territoriali i proventi delle feste organizzate dalle articolazioni stesse, come ogni altra risorsa di autofinanziamento a livello locale, nonché le erogazioni liberali destinate espressamente ad esse.

Ogni anno il tesoriere, all'atto della presentazione del bilancio preventivo, avanza una proposta relativa alla attribuzione ai territori in misura non inferiore al 10% delle risorse raccolte mediante il 2 per mille, indicando criteri di ripartizione che tengano conto delle esigenze dei territori.

Art. 29.
Organo di controllo

Il Comitato provinciale nomina un organo di controllo monocratico o collegiale, con compiti analoghi a quelli stabiliti dall'art. 2403 del codice civile o altrimenti per legge.

Art. 30.
Comitato dei garanti

Il Comitato dei Garanti è costituito da un numero massimo di cinque membri, compreso il suo Presidente, nominati dal Comitato provinciale per tre esercizi, ed ha il compito di vigilare sulla corretta applicazione dei principi previsti nello Statuto e risolvere eventuali controversie tra gli associati o fra soci e partito, riguardanti il rapporto sociale (ammissione di nuovi associati, richiamo, sospensione, esclusione).

Esso è convocato dal suo Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne abbia richiesta da due componenti. È regolarmente costituito con la maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.

Le decisioni dei Garanti sulle controversie sono appellabili al Comitato Provinciale.

Art. 31.
Rappresentanza di genere

Al fine di garantire una adeguata partecipazione dei soggetti di genere diverso alla vita del partito:

- il Comitato Provinciale dovrà essere composto, nei limiti delle candidature presentate, da almeno un terzo dei suoi componenti di genere diverso;

- il Direttivo eletto dal Comitato dovrà avere almeno tre componenti di genere diverso;

- la Commissione elettorale dovrà avere almeno un terzo dei suoi componenti di genere diverso;

- il Vice Segretario e il Vice Presidente, se nominati, dovranno essere di genere diverso dal Segretario Politico e dal Presidente;

- il Comitato dei garanti dovrà avere due componenti di genere diverso;

- l'Organo di Controllo, ove collegiale, dovrà avere un terzo dei componenti di genere diverso;

- i Coordinamenti di zona e cittadini dovranno avere un terzo dei componenti di genere diverso.

Art. 32.
Rappresentanza delle minoranze

Campobase assicura in tutti i suoi organi non esecutivi la rappresentanza delle minoranze, ove presenti, con l'adozione di un sistema proporzionale di elezione.

In particolare è ammessa per tali organi la presentazione di liste di candidati alle quali sarà assegnata rappresentanza proporzionale ai voti ricevuti.

Art. 33.
Selezione dei candidati alle elezioni

La selezione delle candidature alle elezioni avviene rispettando i seguenti principi:

l'uguaglianza di tutti gli iscritti;

la democrazia paritaria tra donne e uomini;

il pluralismo politico nelle modalità riconosciute dallo Statuto;

la rappresentatività sociale, politica e territoriale dei candidati;


il principio del merito che assicuri la selezione di candidati competenti;

la pubblicità della procedura di selezione.

La selezione dei candidati deve essere affidata ad una commissione elettorale formata da 5 (cinque) componenti non candidabili, nominata dal Comitato provinciale. Essa, al termine del suo lavoro, proporrà le candidature per l'approvazione al Comitato provinciale.

Qualora il risultato elettorale non dovesse rispettare tali criteri, i candidati di genere diverso risultanti tra i non eletti saranno via via preferiti fino al numero prefissato, nei limiti delle candidature aventi ricevuto voti validi, agli ultimi eletti dell'altro genere in ordine inverso di preferenze.

Nella predisposizione delle candidature per le elezioni di qualsiasi ordine e grado CAMPOBASE si impegna a promuovere la sempre maggiore partecipazione delle donne alla vita politica e alle competizioni elettorali ed a rispettare le norme di legge vigenti in tema di parità di genere.



Art. 34.
Rendiconto

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio il Direttivo procederà alla redazione del rendiconto da presentare per l'approvazione all'Assemblea da convocarsi, salvo casi di necessità, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Dalla data dell'avviso di convocazione, rendiconto e programma verranno depositati presso la sede di CAMPOBASE a disposizione degli associati che intendessero consultarli.

Art. 35.
Divieto di distribuzione utili o riserve

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 36.
Modifiche statutarie, del simbolo e della denominazione del partito

Le deliberazioni concernenti modifiche del presente statuto, comprese quelle della denominazione e del simbolo, lo scioglimento di CAMPOBASE e la devoluzione del patrimonio, sono approvate dall'assemblea in prima convocazione con la presenza della metà degli aventi diritto al voto e sono valide solo se ottengono il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei presenti; in seconda convocazione occorre la presenza del 15 per cento degli aventi diritto al voto e sono valide solo se ottengono il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei presenti.

Art. 37.
Regole per la trasparenza

Il Comitato dei Garanti vigila sulla corretta applicazione, nonché sul rispetto da parte degli elettori, degli iscritti e degli organi del Partito Democratico, del presente Statuto, delle disposizioni emanate sulla base dello stesso, fornendo pareri e chiarimenti sulle loro disposizioni ovvero intervenendo sulle questioni interpretative che possano sorgere.

Sul sito del partito vengono pubblicati le erogazioni liberali e i finanziamenti ricevuti dal Partito, nonché i *curricula* e i certificati penali dei candidati alle elezioni secondo le norme di legge.

Il rendiconto del partito viene pubblicato sul sito entro venti giorni dalla sua approvazione.

Il Partito tiene l'Anagrafe degli iscritti nel rispetto delle normative vigenti in tema di *privacy* a tutela della riservatezza dei dati personali.

Il Comitato dei Garanti esercita la vigilanza sull'uso dei dati contenuti nell'Anagrafe degli iscritti al fine di prevenire e contrastare ingerenze nell'attività associativa del partito, a garantire l'autonomia politica e assicurare la trasparenza delle sue attività.

Art. 38.
Scioglimento

CAMPOBASE ha durata illimitata.

Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea straordinaria costituita da almeno un quarto degli aventi diritto di voto e con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

In caso di scioglimento l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge.

Rappresenta causa di scioglimento anche l'impossibilità di funzionamento dell'Assemblea. In tale caso, ciascuno dei membri del Direttivo potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori.

Quanto residuerà esaurita la liquidazione verrà devoluto ad associazione o formazione politica con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità scelti dai liquidatori in base alle indicazioni fornite dall'Assemblea, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 39.
Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si intendono applicabili le norme di legge vigenti.

Lavis li, 7 dicembre 2024

F.to: PAOLO PICCOLI

F.to: MARCO DOLZANI (L.S.)

ALLEGATO



25A01761

**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE**

**Limitazione delle funzioni del titolare del vice Console
onorario in Es Castell (Minorca, Spagna)**

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE

(Omissis).

Decreta:

Il signor Giovanni Aricò, vice Console onorario in Es Castell (Spagna), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Barcellona degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Barcellona delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Barcellona dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Barcellona degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;



e) emanazione di atti conservativi, che non implicino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato generale d'Italia in Barcellona;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato generale d'Italia in Barcellona;

g) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Barcellona delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Barcellona, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) autentica amministrativa di firma, nei casi in cui essa sia prevista dalla legge;

j) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato generale d'Italia in Barcellona;

k) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

l) vidimazioni e legalizzazioni;

m) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

n) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Barcellona della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato generale d'Italia in Barcellona e restituzione allo stesso delle ricevute di avvenuta consegna;

o) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro al Consolato generale d'Italia in Barcellona;

p) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Barcellona della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo avere effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R.; consegna degli ETD, emessi dall'Ufficio consolare di I categoria, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

q) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Barcellona della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d'identità - presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; diretta consegna ai titolari delle carte d'identità, emesse dal Consolato generale d'Italia in Barcellona e restituzione materiale allo stesso dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;

r) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato generale d'Italia in Barcellona;

s) svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze del Consolato generale d'Italia in Barcellona, relative alla formazione e all'aggiornamento delle liste di leva, nonché all'istruttoria delle pratiche di regolarizzazione della posizione circoscrizionale per i renitenti alla leva, ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano esclusi i poteri di arruolamento;

t) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

u) ricezione e trasmissione Consolato generale d'Italia in Barcellona della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (*endorsement*); consegna delle predette certificazioni, emesse Consolato generale d'Italia in Barcellona;

v) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato generale d'Italia in Barcellona;

w) collaborazione all'aggiornamento da parte del Consolato generale d'Italia in Barcellona dello schedario dei connazionali residenti;

x) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2025

Il direttore generale: VIGNALI

25A01769

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Domanda di registrazione della indicazione geografica protetta «Peperoncino di Calabria» e pubblicazione del disciplinare di produzione.

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, esaminata la domanda intesa ad ottenere la registrazione del nome «Peperoncino di Calabria» come indicazione geografica protetta, ai sensi del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento e del Consiglio dell'11 aprile 2024, presentata dal Consorzio dei produttori del «Peperoncino di Calabria», e a seguito della riunione di pubblico accertamento tenutasi il giorno 5 marzo 2025 presso la sala consiliare del Comune di San Marco Argentano (CS), sita in via Roma, 14, provvede come previsto dall'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del disciplinare di produzione affinché ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e residente sul territorio nazionale possa fare opposizione alla domanda di registrazione.

Le eventuali opposizioni, adeguatamente motivate, relative alla domanda di registrazione, dovranno pervenire, a pena di irricevibilità, al Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare - Ufficio PQA1 - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, indirizzo pec aoo.pqa1@pec.masaf.gov.it - entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente disciplinare di produzione, dalle sole persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo e residenti sul territorio nazionale.

Dette opposizioni sono ricevibili se pervengono al Ministero nei tempi sopra esposti e se con adeguata documentazione, dimostrano la mancata osservanza delle condizioni di cui all'art. 46 e all'art. 49, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 2024/1143:

dimostrano che la registrazione del nome proposto è contraria all'art. 48, paragrafo 1 e 2, all'art. 29 paragrafo 1, 2 e 3, e all'art. 30 del regolamento (UE) n. 2024/1143;

dimostrano che la registrazione del nome proposto danneggia l'esistenza di un nome omonimo o parzialmente omonimo o di un marchio, oppure l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all'art. 15 paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 2024/1143;

forniscono elementi sulla cui base si può concludere che il nome di cui si chiede la registrazione è un termine generico di cui all'art. 28 del regolamento (UE) n. 2024/1143.

Il Ministero, ove le ritenesse ricevibili, seguirà la procedura prevista dal decreto ministeriale n. 12511 del 14 ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 251 del 25 ottobre 2013, prima dell'eventuale trasmissione della suddetta domanda di registrazione alla Commissione europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette opposizioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la già menzionata domanda sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 10, paragrafo 6 del regolamento (UE) n. 2024/1143, alla Commissione europea.



ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
«PEPERONCINO DI CALABRIA»

Art. 1.
Denominazione

La indicazione geografica protetta «Peperoncino di Calabria» è riservata esclusivamente al prodotto che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
Descrizione del prodotto

La denominazione «Peperoncino di Calabria» designa i frutti freschi ed essiccati (interi o in pezzi, macinati in scaglie e in polvere) della specie «*Capsicum annuum*», appartenenti alle varietà Amando, Barbarian, Corno di capra, Cayenna, Ciliegia, Pinocchio, Red devil, Rodeo, Picaro, Shakira, Trottolino amoroso (localmente chiamato Naso di cane), Vulcan, Sigaretta, Calabrese, Pizzitano, Jalapeno ottenuti nella zona delimitata di cui al successivo art. 3.

2.1 Proprietà fisiche:

Forma.

Le diverse varietà di «Peperoncino di Calabria» si caratterizzano per una forma conica, conica-allungata, affusolata leggermente ovale, affusolata con una punta all'apice ricurva, della lunghezza variabile tra i 3 e i 25 cm, oppure tonda, simile a quella delle ciliegie, del diametro variabile da 1 a 4 cm. I frutti devono essere dotati di peduncolo verde, interi, esenti da macchie e prive di sostanze estranee visibili.

Polpa.

Per tutte le varietà:

per il solo prodotto fresco:
compatta e di tessitura consistente

2.2 Proprietà chimico-fisiche: umidità

per il prodotto essiccato (intero, in pezzi, macinato in scaglie e in polvere):

umidità consentita: massimo 15%

2.3 Proprietà organolettiche:

colore:

per il prodotto fresco:

Rosso (il frutto non maturo ha colore verde o giallo);

per il prodotto essiccato (intero, in pezzi, macinato in scaglie e in polvere):

da rosso mattone a rosso carminio intenso (rosso scuro intenso), con parti gialle solo per il prodotto con seme.

odore:

aroma penetrante, intenso caratteristico, con note erbacee e fruttate per il prodotto fresco.

piccantezza:

piccantezza medio - alta (da 5.000 a 70.000 SHU (Scoville Heat Units)).

Art. 3.
Zona di produzione

La zona di produzione del «Peperoncino di Calabria» comprende l'intero territorio amministrativo della Regione Calabria.

Art. 4.
Prova dell'origine

È necessario monitorare ogni fase del processo produttivo documentando per ognuna gli *input* e gli *output*. Attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, delle particelle catastali gestiti dalla struttura di controllo, di produttori, trasformatori e confezionatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte

nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.
Metodo di ottenimento

La propagazione del «Peperoncino di Calabria» avviene per seme.

La coltivazione avviene in pieno campo o in serra.

Le diverse fasi di coltivazione sono le seguenti:

5.1 Preparazione del terreno

Gli appezzamenti di terreno destinati alla coltivazione in pieno campo del «Peperoncino di Calabria» devono essere sottoposti ad aratura o a ripuntatura; i terreni destinati alla coltivazione in serra sono sottoposti a vangatura. La coltivazione del peperoncino avviene con uno dei seguenti metodi: convenzionale, integrato secondo quanto previsto dal Disciplinare di produzione integrata Regione Calabria e biologico.

5.2 Pratiche di coltivazione

Le pratiche di coltivazione del «Peperoncino di Calabria» devono far riferimento alle modalità di seguito indicate.

5.2.1 Rotazione colturale

È obbligatorio ricorrere a un modello di rotazione colturale almeno biennale.

5.2.2 Tecnica ed epoca di semina

La semina avviene:

in contenitori alveolari o semenzai.

Epoca di semina: gennaio - settembre sia per le coltivazioni in pieno campo che in serra.

5.2.3 Trapianto

Il materiale di propagazione del «Peperoncino di Calabria» è rappresentato da piantine, preventivamente ottenute in semenzai o in contenitori alveolari di varie dimensioni.

Epoca di trapianto: l'epoca di trapianto è compresa tra i mesi di marzo-luglio per il prodotto in pieno campo, mentre per il prodotto in serra va da marzo a novembre.

Modalità di trapianto: in buche effettuate con cavicchio in legno/metallo o con appositi mezzi di trapianto.

Sesto d'impianto: l'impianto può essere eseguito in fila semplice, in doppia fila, con o senza pacciatura. Le piantine devono essere messe a dimora con una densità massima di 30.000 piantine/ha in pieno campo e massimo 60.000 piantine/ha in serra.

Dimensione delle piantine: le piantine adatte al trapianto devono essere uniformemente sviluppate, robuste, sane e avere sviluppato almeno 5 - 7 foglie vere.

5.2.4 Concimazione

Il piano di concimazione annuale per la produzione del «Peperoncino di Calabria», sia in pieno campo che in serra, è basato sullo stato di fertilità dei terreni e viene definito tenendo conto che sono ammesse le seguenti quantità massime di principi attivi:

azoto: massimo 160 kg/ha,

fosforo: massimo 150 kg/ha,

potassio: massimo 300 kg/ha.

5.2.5 Irrigazione

È consentita l'irrigazione.

5.3 Raccolta

La raccolta del «Peperoncino di Calabria» può avvenire manualmente o meccanicamente, nel periodo compreso dall'inizio di giugno fino a gennaio per il prodotto in pieno campo, mentre per la coltivazione in serra la raccolta può essere effettuata tutto l'anno. Trattandosi di una specie a maturazione graduale, la raccolta manuale viene effettuata con cadenza di 8/10 giorni. Per la raccolta meccanica, il periodo di raccolta coincide con la maturazione dell'80% delle bacche presenti sulla pianta e si realizza in un'unica soluzione con macchine raccogliatrici specifiche.

5.4 Metodo di essiccazione

Le bacche destinate alla trasformazione in prodotto essiccato, devono essere raccolte alla fine del periodo di maturazione quando la bacca si pre-



senza di colore rosso. Dopo la raccolta, si procede al lavaggio e selezione del prodotto e successiva asciugatura su appositi teli o graticci in locali areati ed asciutti. Il processo di essiccazione può avvenire per la preparazione di:

1. Filari o collane: il prodotto viene assemblato in collane o filari con spago di lunghezza compresa fra i 20 e i 120 cm, attraverso la legatura o infilatura in serie dei peduncoli; le collane o filari sono poi appesi in ambienti protetti, asciutti e ben aerati per un periodo di tempo compreso tra i 30 e i 90 giorni.

L'umidità relativa massima del prodotto non può superare il 15%;

2. prodotto essiccato intero o in pezzi: il prodotto, steso su telai in ambienti protetti, asciutti e ben aerati, è sottoposto ad una prima asciugatura. In base all'andamento del tempo la fase di asciugatura può essere completata o lasciando asciugare il prodotto naturalmente o ultimandola in forno ad una temperatura massima di 55°C fino a quando l'umidità relativa del prodotto risulti inferiore al 15%;

3. il peperoncino macinato (polvere e scaglie): il prodotto può essere essiccato su telai in ambienti protetti ben areati oppure in appositi forni essiccatoi a bassa temperatura (massimo 55°C) fino a quando l'umidità del prodotto non abbia raggiunto un valore massimo del 15%. Ad essiccazione ultimata, il peperoncino, con o senza semi, privato dal suo peduncolo viene macinato a scaglie o in polvere fine e successivamente confezionato entro le successive ventiquattro ore.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

«Quando un calabrese chiede il peperoncino e lo versa religiosamente e in maniera sacrale su tutte le pietanze, non compie soltanto un atto alimentare: egli sta parlando della storia e della cultura della propria regione» (Teti, Storia del peperoncino, 2015).

La richiesta di riconoscimento I.G.P. del «Peperoncino di Calabria» si basa sulla reputazione.

La pianta del peperoncino, già segnalata nel 1493 in occasione del secondo viaggio esplorativo di Cristoforo Colombo, venne introdotta in Spagna fin dai primi anni del Cinquecento ed ebbe subito un discreto successo in quanto il basso costo e l'adattabilità ai climi temperati apparvero, a molti, ragioni sufficienti per farne un sostituto del pepe. In realtà le aspettative vennero ben presto ridimensionate e del primitivo interesse rimangono solo alcune tracce nei paesi europei di influenza spagnola, ad eccezione della Calabria dove il prodotto ha messo solide radici e «rappresenta la migliore chiave interpretativa dell'identità culinaria territoriale» (Olivieri, L'età delle spezie, 2018). Di un legame ancora più incisivo, addirittura di una sorta di simbiosi, ha parlato il sociologo Corrado Barberis: «quando il peperoncino arrivò dall'America, fu come se la Provvidenza avesse rivelato ai calabresi se stessi.» (Mangitalia, 2010).

L'importanza acquisita dal «Peperoncino di Calabria» nella cultura regionale ha portato ad una reputazione del prodotto indiscussa, fondata in primo luogo su una serie di peculiarità che gli vengono riconosciute sia dal mondo scientifico che da una vastissima platea di consumatori, anche a livello internazionale. Risalta in primo luogo nel prodotto una piccantezza medio-alta, ma non eccessiva, la quale consente di far apprezzare anche le altre caratteristiche organolettiche del prodotto intrinseche nelle varietà selezionate (Cautela et al., Piccantezza di popolazioni di peperoncino autoctono calabrese, 2004).

Contribuisce a dare una impronta identitaria al «Peperoncino di Calabria» la presenza di una frazione volatile portatrice di un profilo aromatico caratteristico nel quale predominano i sentori fruttati ed erbacei (Ziino et al., Volatile compounds and capsaicinoid of fresh hot peppers of different Calabrian varieties, 2009). Da qui la predilezione del «Peperoncino di Calabria» espressa in diverse sedi: dalle guide gastronomiche (Gambacorta, Eat Parade, 2011: «dei peperoncini io preferisco quelli calabresi»), all'industria alimentare (l'azienda Barilla, produttrice del sugo «Vero Gusto peperoni e peperoncino calabrese», definisce, all'interno del suo sito, il prodotto: «Il peperoncino calabrese è considerato il miglior peperoncino italiano per le sue uniche caratteristiche sensoriali»); dai numerosissimi siti internet regionali e nazionali a quelli stranieri (tra i quali: *acouplecooks*; *The Spruce Eats*; *Pepperdodo*; *LidiasItaly*; *Cozymeal*; *specialityproduce*). I primi mettono in luce specialmente il rapporto del prodotto con la Calabria, la tradizione e la grande versatilità in cucina, i secondi il gusto e la combinazione unica di colore e sapore. Tutti dimostrano la reputazione raggiunta dal «Peperoncino di Calabria».

Le ragioni di questa reputazione nascono da un forte legame fra il prodotto e il territorio e sono riferibili a un complesso di fattori naturali e umani. Fra i fattori naturali sono da annoverare anzitutto quelli ambientali. Estremo lembo della penisola italiana circondato dal mare per 800 km, la Calabria ha una conformazione geografica unica e un bioclima mediterraneo pluviosta-


gionale (classificazione Rivas Martinez), che esaltano le condizioni migliori per lo sviluppo della pianta. Il «Peperoncino di Calabria» si avvale in particolare di una temperatura medio alta che, senza pervenire a valori estremi, raggiunge i picchi maggiori in luglio ed agosto (quando la pianta è in piena vegetazione) e quelli più bassi in gennaio e febbraio. I mesi autunnali risultano più caldi di quelli primaverili e corrispondono al periodo di maggiore raccolta del peperoncino (Scalzo, Piano di azione locale, 2008). L'assenza inoltre di escursioni termiche significative (Attorre et al., Produzione di mappe climatiche, 2008) si somma ad un indice di stress idrico estivo ed entrambi risultano decisivi anche per il significativo contenuto di capsacinoidi, determinanti per la piccantezza del prodotto (Uarrota et al. Factors affecting the capsaicinoid profile, 2021). All'attenzione della ricerca scientifica sono state poste anche le condizioni pedoclimatiche di coltivazione, delle quali, insieme all'origine geografica e alla selezione varietale, è stata accertata l'influenza sulle sostanze volatili presenti in misura rilevante nel «Peperoncino di Calabria», in particolare aldeidi e alcol, ai quali vengono attribuite le sensazioni di fruttato ed erbaceo (Trovato et al., *Elucidation of Analytical-Compositional Fingerprinting of Three Different Species of Chili Pepper*, 2022).

Accanto ai fattori naturali hanno grande importanza quelli umani. La storia regionale evidenzia una antica consuetudine dei calabresi con il peperoncino. Una delle prime testimonianze si trova nel *Medicinalium iuxta propria principia* (1635) del filosofo domenicano calabrese Tommaso Campanella, il quale definisce il peperoncino *piper rubrum indicum* e lo considera salutare per la cura del corpo. Da allora la coltivazione e l'impiego del prodotto diventano, in maniera sempre più evidente, parte integrante della cultura calabrese, al punto che ai primi del Novecento il celebre scrittore Norman Douglas nel suo libro di viaggio *Old Calabria* (1915) registra «la mania del pepe rosso che è tipico di queste zone, dove lo mangiano con voracità in ogni maniera». Altri scrittori, come Corrado Alvaro (Incontri d'amore, 1940), Giuseppe Berto (Il male oscuro, 1964) o Domenico Zappone (Peperoncini come zuccherini, 2001), notano che la tradizione del peperoncino è molto diffusa. Una copiosa documentazione evidenzia che alla base di questa diffusione esistono importanti motivazioni sociali. In un testo inedito (1883), custodito presso l'Archivio di Stato di Cosenza, l'estensore rileva il differente atteggiamento verso il cancaricchio (nome tradizionale dato al «Peperoncino di Calabria») dei ceti benestanti e di quelli popolari. Già Vincenzo Padula nell'inchiesta sullo Stato delle persone in Calabria (1864) aveva constatato che «il lardo della povera gente è una provvisione di peperuoli». Una situazione, questa, che in Calabria non soltanto realizza quella che si era rivelata in altri paesi un'illusione, sostituire il pepe con il peperoncino, ma riflette addirittura un più vasto ruolo di supplenza nell'alimentazione della povera gente: «dare sapore a un vitto insufficiente e monotono» (Teti, Il colore del cibo, 1999). Il «Peperoncino di Calabria» è il prodotto che più di tutti rappresenta la Regione. Lo si può constatare dalla continua associazione che ne fanno i calabresi con diversi ambiti della vita quotidiana. Il peperoncino in Calabria è medicina antica (Tagarelli et al., Folk medicine used to heal malaria in Calabria, 2010) e moderna panacea salutistica (Gambino, Venerdi e Domenica. Poesia calabrese del mangiare, 2004), folklore reale e immaginario (Teti, Storia del 8 peperoncino, 2007), proverbi e modi di dire (Calandrone, Gli anni di Scelba, 1975: «Strilliamo a perdifiato, io rosso come un peperoncino di Calabria»), simbolo potentissimo contro la sfortuna e il malocchio (Canup, Diventare cucina tipica, 2013), emblema retorico di forza e coraggio (virtù rappresentate dalla virile capacità di sopportare il carattere piccante del peperoncino: Teti, Storia cit.), celebrazione del colore (il rosso del peperoncino è il colore del sangue, della carne e del vino, cioè della vita: Teti, Il colore cit.), elemento del paesaggio urbano (nelle case dei paesi non vi è finestra o balcone che non abbia delle collane di peperoncini appesi ad essiccare) e proprio l'immagine delle collane e dei filari ostentati ha sempre rappresentato la dimostrazione visiva di una manualità antica e originale, segno inconfondibile di un più ampio saper fare, al quale deve molto la reputazione del prodotto.

Ma soprattutto il «Peperoncino di Calabria» è sinonimo di cucina calabrese. Fin dal 1863 veniva osservato che i contadini non mangiavano vivanda senza gli «arzentissimi» peperoncini. Ed è un fatto notorio che la cucina regionale deve la sua reputazione all'uso pervasivo del «Peperoncino di Calabria».

Basta sfogliare una qualsiasi guida gastronomica della Calabria per trovare diverse ricette declinate nei modi più fantasiosi. L'Appendice alla citata Storia del peperoncino ne riporta 85, mentre sono più di un centinaio quelle rinvenibili in Calabria a tavola (1997) di Ferretti Serra. Tratto ricorrente in queste, come in guide più recenti (Ferraro, Calabria, in tutti i sensi, 2016; Tigani Šava et al., Cucina calabrese, 2022), è la estrema versatilità degli impieghi. E inoltre significativa la presenza imprescindibile del «Peperoncino di Calabria» nei condimenti dei formati di pasta originari della Calabria, struncatura e fileja (AA.VV. Le Paste d'Italia, 2020; Zanini De Vita, I sapori di Calabria nella cucina popolare italiana, 2010).

La fama acquisita dal «Peperoncino di Calabria» si può dedurre anche dalla diffusione del nome a partire dagli anni 90 del secolo scorso sia nelle relazioni intracommerciali che nella etichettatura e presentazione degli alimenti



trasformati dove il prodotto compare come ingrediente. È una fama diffusa anche all'estero, visto che molti siti web americani e australiani parlano di «*Calabrian chilis*» o «*Calabria peppers*», riconoscendo a questo prodotto un profilo aromatico e di piccantezza unici.

La reputazione del «Peperoncino di Calabria» è testimoniata anche dall'enorme successo che hanno e manifestazioni e le sagre sul tema. Esse sono diffuse su tutto il territorio regionale e richiamano attenzione e interesse da ogni parte della Regione e dell'Italia.

Il «Peperoncino di Calabria» è protagonista di un itinerario «piccante» nei luoghi di produzione e utilizzo.

Il tour alla sua scoperta parte da quella che è ormai diventata la località simbolo del prodotto: Diamante.

Qui dal 1992 si svolge il famoso «Peperoncino Festival», una delle rassegne estive gastronomico-culturali più importanti della Regione. Il vicino Comune di Maierà (CS) ospita, invece, il Museo del Peperoncino, unico Museo al mondo dedicato interamente a questo prodotto. Altri appuntamenti dedicati al «Peperoncino di Calabria» sono: la «Sagra dei peperoni, Peperoncino e prodotti tipici» che si svolge a Castelsilano (KR) nel mese di agosto; la «Festa del peperoncino» che si svolge a Cerchiara di Calabria (CS) il terzo sabato di settembre; la «Sagra del peperoncino» presso Lago a Cosenza, la «Notte piccante» a Catanzaro manifestazione che ha come protagonista il peperoncino in tutte le sue sfaccettature.

Altra manifestazione importante è il «Peperoncino Jazz Festival», rassegna musicale itinerante su tutto il territorio della Regione Calabria, giunta nel 2024 alla ventitreesima edizione e nel cui nome la parola peperoncino è diventato sinonimo di Calabria.

Infine non va dimenticato che nel 2016 è nato a San Marco Argentano (CS) il Consorzio dei produttori del Peperoncino di Calabria, la cui principale attività è quella di supportare le aziende agricole nel percorso di promozione, valorizzazione e commercializzazione del «Peperoncino di Calabria».

Art. 7. Controlli

La conformità del prodotto al disciplinare è garantita da un organismo di controllo, conformemente a quanto stabilito dall'art. 39 del regolamento (UE) n. 1143/2024.

L'Organismo di controllo preposto alla verifica del disciplinare di produzione è Rina Agrifood S.p.A. Via Cesare Pavese 305 - 00144 Roma - tel +39 06 5422 8675 - fax +39 0654228692 - pec: rinaagrifood@legalmail.it - e-mail agrifood@rina.org

Art. 8. Confezionamento ed etichettatura

Il «Peperoncino di Calabria» può essere immesso al consumo confezionato o sfuso, secondo le seguenti modalità:

fresco:

sfuso: a condizione che lo stesso sia collocato in specifici scomparti o recipienti recanti un'etichetta, posta bene in vista, che riporti le stesse informazioni previste per le confezioni;

confezionato: in contenitori di diverso materiale conformi alle vigenti normative fino a un massimo di 1 kg.

Nelle relazioni intracommerciali o nel caso di prodotto destinato all'industria di trasformazione, il prodotto fresco può essere trasportato in contenitori di diverso materiale conformi alle vigenti normative di capienza fino ad un massimo di 250 kg di peso recanti un'etichetta, posta bene in vista, che riporti le stesse informazioni previste per le confezioni.

essiccato:

in «collane o filari»: di lunghezza compresa tra 20 e 120 cm che possono essere venduti sfusi o imballati in buste, in cartoni o sottovuoto;

intero o in pezzi: in contenitori di diverso materiale conformi alle vigenti normative di peso massimo di 3 kg;

macinato o tritato: con o senza semi, in scaglie o in polvere e commercializzato in contenitori di diverso materiale conformi alle vigenti normative di peso massimo di 10 kg.

Tutte le confezioni devono essere sigillate in modo tale che il prodotto non possa essere estratto senza la rottura della confezione stessa.

Il prodotto «Peperoncino di Calabria IGP» viene immesso al consumo con la denominazione «Peperoncino di Calabria IGP» accompagnata dal logo

della denominazione e dal simbolo grafico europeo dell'IGP; eventuali indicazioni relative allo stato fisico possono essere specificate nella denominazione di vendita come di seguito indicato:

«Peperoncino di Calabria IGP» fresco per il prodotto non essiccato;

«Peperoncino di Calabria IGP» essiccato in collane o filari per il prodotto essiccato venduto in collane o filari;

«Peperoncino di Calabria IGP» essiccato intero o in pezzi per il prodotto essiccato venduto intero o in pezzi;

«Peperoncino di Calabria IGP» essiccato a scaglie o in polvere per il prodotto essiccato venduto tritato a scaglie o macinato in polvere.

L'etichettatura prevede l'apposizione dell'etichetta sul contenitore utilizzato, nella quale devono essere riportate le informazioni previste sopra riportate; nel caso di prodotto essiccato in collane o filari venduti sfusi, tali informazioni sono riportate in apposito cartellino applicato al filo.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista. Tuttavia, è ammesso l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati (purché questi non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore), dell'indicazione del nome dell'azienda dai cui appezzamenti il prodotto deriva, nonché di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa vigente e non siano in contrasto con le finalità e i contenuti del presente disciplinare.

Per il peperoncino essiccato è anche possibile riportare in etichetta informazioni sulla modalità di trasformazione (asciugato al naturale o in forno).

Le fasi di produzione e di essiccazione devono avvenire nel territorio della Regione Calabria; la fase di confezionamento (sia del fresco che dell'essiccato) può essere effettuata anche al di fuori del territorio regionale.

Il prodotto essiccato, una volta ultimato il processo di essiccazione, deve essere confezionato entro 24 ore e necessita di conservazione in adeguati locali ad umidità controllata per preservarne le caratteristiche e impedire un aumento della percentuale di umidità.

La denominazione «Peperoncino di Calabria IGP» sarà graficamente accompagnata da un logo come di seguito rappresentato:



Il logo risulta composto, come da figura sopra riportata, da un cerchio «ideale» definito dal lettering del logotipo con la scritta «PEPERONCINO DI» in nero e «CALABRIA IGP» in rosso scuro. Le due scritte formano un semicerchio e il cerchio si completa con la raffigurazione del peperoncino tipico che segue fedelmente le linee del cerchio per garantire eleganza e coerenza di stile oltre che una maggiore leggibilità in tutte le dimensioni. La doppia colorazione con le gradazioni di colore più scuro e più chiaro (in verde e in rosso) offrono alla visione un effetto tridimensionale. A completare il cerchio l'icona della Calabria in rosso scuro per connotare anche a livello visivo l'origine territoriale.

Il logo si potrà adattare alle varie declinazioni di utilizzo.

La misura minima di utilizzo è di 15 mm di base.


Font utilizzato:

1. Poppins Regular
2. Poppins Black

Colori:

3. Nero [C=0 M=0 Y=0]
4. Rosso [C=13 M=100]
5. Verde [C=88 M=27 Y=100 K=16]

25A01771



MINISTERO DELLA CULTURA**Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario -
Disciplina per l'assegnazione delle risorse per l'anno 2025.**

Sul sito <https://biblioteche.cultura.gov.it/> della Direzione generale biblioteche e diritto d'autore è pubblicato il d.d.g. n. 112 del 12 marzo 2024 recante «Disciplina per l'assegnazione delle risorse per l'anno 2025» a valere sul Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio (art. 22, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96), in favore di sistemi bibliotecari e biblioteche scolastiche. Le istanze potranno essere presentate a partire dalle ore 12,00 (mezzogiorno) del 1° aprile 2025 alle ore 12,00 del 30 aprile 2025, secondo le modalità previste dal decreto.

25A01770

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GU1-069) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 5 0 3 2 4 *

€ 1,00

